



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 30 del 17/03/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 – Chiusura mercati rionali - Proroga ordinanza sindacale n. 25 del 10/03/2021.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 10/03/2021 con la quale è stato disposto, tra gli altri, il divieto di commercio al dettaglio ai commercianti ambulanti assegnatari di posteggio nei mercati rionali nelle vie rientranti nel perimetro della VII Circoscrizione;

DATO ATTO che i riferimenti normativi e di natura prescrittiva di livello sovraordinato, tutt'ora vigenti, già esplicitate nella predetta ordinanza, si intendono qui integralmente richiamati;

CONSIDERATO che successivamente alla data del 10/03/2021 è stato emanato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, in base al quale, a far data dal 15/03/2021 nella Regione Sicilia si applicano le misure della c.d. "zona arancione" e, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della c.d. "zona bianca", si applicano le misure stabilite della c.d. "zona rossa";

CONSIDERATO che con l'adozione del summenzionato Decreto Legge - in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti - si sono introdotte misure urgenti e più restrittive rispetto a quelle già in vigore per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19;

CONSIDERATO che nel contesto emergenziale sopra delineato, i cui effetti si registrano anche nel territorio cittadino, così come peraltro segnalato con formale comunicazione da parte del Commissario per l'Emergenza COVID-19 della ASP del 16/03/2021, il quale, a seguito di apposita richiesta del Comune di Palermo prot. n. 202387 del 15/03/2021, rivolgendosi all'Amministrazione Comunale, "ha auspicato la prosecuzione delle misure già intraprese" ed oggetto della citata

Ordinanza Sindacale n. 25/2021 nella parte sopra richiamata;

RILEVATO che l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 recita "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ...*";

DATO ATTO che pur in presenza dei capillari accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non sempre risulta facile scongiurare su tutto il territorio cittadino la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria in atto;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "... quale rappresentante della comunità locale ...";

Visto il D.P.C.M. del 02/03/2021;

Dato atto che il disposto del presente provvedimento è stato oggetto di esame collegiale all'unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 10/03/2021 e l'intendimento di prorogarlo è stato oggetto di positiva valutazione nella riunione svoltasi in data 16/03/2021;

ORDINA

Sulla base del formale invito del Commissario ad acta per l'emergenza Covid-19 e per le considerazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, **la proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 10/03/2021 a decorrere dal 18/03/2021 e fino al 24/03/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020:

Ai commercianti ambulanti assegnatari di posteggio il divieto di commercio al dettaglio nelle Aree nei giorni e negli orari di seguito indicati:

- **Mercatino "Arenella" – Via San Vincenzo De Paoli – giovedì 07,00/14,00;**
- **Mercatino "ZEN" – Via Gino Zappa – giovedì 07,00/14,00;**
- **Mercatino "Partanna Mondello" - Via Apollo - giovedì 07,00/14,00;**
- **Mercatino "Don Orione" – Via Jung – Don Gnocchi – Via Cimbali – venerdì 07,00/14,00;**
- **Mercatino "Sferracavallo" – Via Proserpina, via Pegaso. – mercoledì 07,00/14,00.**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste per legge e in particolare ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o

dell'attività da 5 a 30 giorni.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa al Prefetto e al Commissario ad acta per le attività di supporto delle strutture sanitarie e ospedaliere insistenti nell'area metropolitana di Palermo per l'emergenza Covid-19.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni **decorre dal 18/03/2021 e fino al 24/03/2021 compreso.**

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Copia della presente ordinanza verrà notificata, altresì, alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative per la comunicazione ai concessionari e la formale assunzione delle relative responsabilità in ordine al rispetto delle prescrizioni poste a carico degli stessi.

Il Sindaco
Leoluca Orlando